

## **DISCIPLINARE DI GARA**

### **Lavori di scavo archeologicamente assistito del fronte nord dell'area di ampliamento ospedaliero – II Lotto Fase 3 variante/stralcio**

**C.U.P. I63B09000210002, C.I.G. 7976980C21**

#### **1. PREMESSE**

Con deliberazione dell'Assemblea del socio unico del 17 dicembre 2018, la società Complesso Ospedaliero Umberto Parini – COUP S.r.l. (nel seguito, anche soltanto “Amministrazione aggiudicatrice”) ha deciso di affidare i lavori di scavo archeologicamente assistito del fronte nord dell'area di ampliamento ospedaliero – II Lotto Fase 3 variante/stralcio (nel seguito, anche soltanto i “Lavori”).

L'affidamento è soggetto all'applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel seguito, anche soltanto “Codice”) ed avviene mediante procedura aperta e sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del Codice, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice medesimo.

I Lavori devono essere eseguiti nel comune di Aosta (AO).

Non sono previsti mezzi di comunicazione elettronici delle offerte; le modalità di confezionamento e di recapito delle offerte previste nel presente Disciplinare di gara sono preordinate ad assicurarne la sicurezza, integrità e segretezza ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. e), del Codice.

Il Responsabile unico del procedimento è l'ing. Alessandro De Checchi.

#### **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

##### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- Progettazione esecutiva;
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Domanda di partecipazione;
- Modello di DGUE.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.coupsrl.vda.it> nella sezione Gare d'appalto.

##### **2.2 CHIARIMENTI**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo P.E.C. [coupsrl@legalmail.it](mailto:coupsrl@legalmail.it), almeno 10 (dieci) giorni solari prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno 6 giorni solari prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.coupsrl.vda.it> nella sezione Gare d'appalto.

La presenza nell'area dedicata dei predetti chiarimenti non è comunicata agli operatori economici, i quali pertanto hanno l'onere di verificarne la presenza e/o l'aggiornamento sino allo scadere del termine per la presentazione dell'offerta.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### **2.3 COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di domanda di partecipazione, l'indirizzo P.E.C. o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo "CHIARIMENTI" del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo P.E.C. [coupsrl@legalmail.it](mailto:coupsrl@legalmail.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella domanda di partecipazione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo P.E.C./posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Amministrazione aggiudicatrice; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutti i consorziati.

### **3. IMPORTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE DEI LOTTI**

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione della natura e della tipologia dei Lavori; inoltre, la dimensione finanziaria degli stessi non configura un ostacolo alla partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Il valore totale stimato dell'appalto è pari a € 954.123,79, al netto dell'iva, di cui € 927.395,30, soggetti a ribasso, per opere a corpo e a misura, € 11.012,99, non soggetti a ribasso, per oneri della

sicurezza, € 1.981,50, non soggetti a ribasso, per oneri di conferimento in discarica e € 13.734,00, non soggetti a ribasso, per lavorazioni in economia (manodopera).

Le categorie, le classifiche e gli importi delle opere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 216, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'allegato A del D.P.R. n. 207/2010, al lordo degli oneri della sicurezza, degli oneri di conferimento in discarica e delle lavorazioni in economia, sono i seguenti:

- categoria prevalente OS21, classifica II o superiore, € 490.667,32;
- categoria scorporabile e subappaltabile nei limiti di cui all'art. 105, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016: OS25, classifica II o superiore, € 463.456,47

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice il valore totale stimato dell'appalto comprende i costi della manodopera che l'Amministrazione aggiudicatrice ha stimato pari a € 588.301,12.

#### **4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

##### **4.1 DURATA**

La durata dell'appalto è di 271 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei Lavori.

##### **4.2 OPZIONI E RINNOVI**

Non sono previsti opzioni e rinnovi.

#### **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Non possono partecipare alla presente gara gli operatori economici che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo (in seguito, anche soltanto "R.T.I.") o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (in seguito, anche soltanto "Aggregazione di imprese di rete").

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in R.T.I., in consorzio ordinario di concorrenti o in Aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Le imprese retiste non partecipanti alla procedura con tale qualifica possono presentare offerta, per la medesima procedura, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi

altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 48, commi 17 e 18, del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione del R.T.I./consorzio ordinario di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Le Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i R.T.I. in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'Aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'Aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per il mandatario e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'Aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del R.T.I. costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante e/o mandatario di un R.T.I. può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. o consorzio ordinario costituito oppure di un'Aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla procedura, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza delle categorie di lavori che saranno eseguite dalle singole imprese retiste.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 267/1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di mandatario e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **6. REQUISITI GENERALI**

Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

## **7. REQUISITI SPECIALI**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera A.N.AC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

### **7.1 REQUISITO DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICA**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, nella categoria prevalente e nella categoria scorporabile e subappaltabile, quest'ultima afferente a lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica ai sensi del D.M. n. 248/2016, per classifiche coerenti con i rispettivi singoli importi.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti e alle condizioni indicate nell'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

La comprova del requisito in esame è fornita mediante l'adeguata attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità. L'Amministrazione aggiudicatrice procede a verificare il possesso della predetta attestazione mediante autonoma consultazione dell'apposita banca dati dell'A.N.AC.

## **7.2 INDICAZIONI PER I R.T.I., CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle Aggregazioni di imprese di rete, ai consorzi ordinari di concorrenti ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i R.T.I., in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari di concorrenti il consorziato che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilato al mandatario.

Nel caso in cui il mandante/mandatario di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. oppure di un'Aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti generali di cui al paragrafo 6 devono essere posseduti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economico-finanziaria e tecnica di cui al paragrafo 7.1 deve essere posseduto in conformità all'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 in caso di R.T.I., di consorzio ordinario di concorrenti, di Aggregazione di imprese di rete e di GEIE di tipo orizzontale; in conformità all'art. 92, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 in caso di R.T.I., di consorzio ordinario di concorrenti, di Aggregazione di imprese di rete e di GEIE di tipo verticale.

In caso di R.T.I. di tipo misto si applica la regola del R.T.I. di tipo verticale; per le categorie scorporate che sono eseguite in sub-associazione orizzontale si applica la regola del R.T.I. di tipo orizzontale.

## **7.3 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

Gli operatori economici di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti generali di cui al paragrafo 6 devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di capacità economico-finanziaria e tecnica di cui al paragrafo 7.1 deve essere posseduto in conformità all'art. 47 del Codice.

## **8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria e tecnica di cui

al paragrafo 7.1 relativo alla categoria prevalente avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al R.T.I.

Ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice, non è invece ammesso l'avvalimento per la dimostrazione del possesso del requisito di capacità economico-finanziaria e tecnica di cui al paragrafo 7.1 relativo alla categoria scorporabile o subappaltabile in quanto afferente a lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica ai sensi del D.M. n. 248/2016.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al paragrafo 6.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliari. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliario preli avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla procedura sia l'ausiliario che l'operatore economico che si avvale dei requisiti.

L'ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliario sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l'Amministrazione aggiudicatrice impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliario.

In qualunque fase della procedura sia necessaria la sostituzione dell'ausiliario, l'Amministrazione aggiudicatrice richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo "COMUNICAZIONI", al concorrente la sostituzione dell'ausiliario, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliario subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE del nuovo ausiliario nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l'Amministrazione aggiudicatrice procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliario non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **9. AVCPASS**

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione prescritti per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice è acquisita presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici istituita presso l'A.N.AC.

L'operatore economico concorrente deve perciò registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul portale A.N.AC. ([www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) → servizi ad accesso riservato → AVCPass), seguendo le istruzioni ivi contenute; effettuata la registrazione al servizio AVCPass e individuata la presente procedura di affidamento, l'operatore economico ottiene dal sistema un "PassOE" da inserire nella busta "Documentazione amministrativa".

In caso di R.T.I., consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, Aggregazione di imprese di rete, la registrazione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o facenti parte della rete: il "PassOE" è generato e stampato dal mandatario/capofila ed è sottoscritto dai componenti il R.T.I., il consorzio ordinario di concorrenti, il GEIE e dalle imprese retiste.

## **10. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, quanto alle lavorazioni della categoria prevalente, e nei limiti di cui all'art. 105, comma 5, del Codice, quanto alle lavorazioni della categoria scorporabile e subappaltabile; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Si applica quanto previsto nell'art. 1, comma 2, del D.M. n. 248/2016.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

## **11. SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita delle aree interessate dai Lavori. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni dal martedì al giovedì.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a mezzo P.E.C. all'indirizzo P.E.C. [coupsrl@legalmail.it](mailto:coupsrl@legalmail.it), all'attenzione del Responsabile unico del procedimento e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta deve essere inviata entro le ore 12.00 del giorno 30 agosto 2019.



Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati all'operatore economico con almeno due giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

L'avvenuto sopralluogo è certificato, al termine della visita, da apposita attestazione di un incaricato dell'Amministrazione aggiudicatrice, da lui trattenuta in originale e data in copia al visitatore a richiesta di quest'ultimo.

In caso di R.T.I., consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, Aggregazione di imprese di rete, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico/delegato di uno degli operatori economici raggruppati, consorziati o facenti parte delle rete.

## **11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano.

Il plico deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 5 settembre 2019 esclusivamente presso la sede dell'Amministrazione aggiudicatrice in Regione Borgnalle, n. 10/E, 11100 Aosta (AO).

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente e riportare la dicitura "Offerta per i lavori di scavo archeologicamente assistito del fronte nord dell'area di ampliamento ospedaliero – Non aprire".

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- "Documentazione amministrativa";
- "Offerta economica".

La mancata sigillatura delle buste inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime che siano tali da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE e l'offerta economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, può essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le offerte tardive sono escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Amministrazione aggiudicatrice può richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice è considerato equivalente alla rinuncia del concorrente alla partecipazione alla procedura.

## **12. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda di partecipazione, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, l'Amministrazione aggiudicatrice assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a 10 giorni solari – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione aggiudicatrice può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione aggiudicatrice procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

### **13. CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

La busta “Documentazione amministrativa” deve contenere i seguenti documenti, prodotti in conformità alle prescrizioni dettate nei paragrafi seguenti:

- domanda di partecipazione;
- DGUE;
- attestazione/i di qualificazione S.O.A.;
- garanzia provvisoria;
- documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati;
- documento “PassOE”;
- ricevuta di pagamento del contributo dovuto all'A.N.AC.

#### **13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello allegato alla documentazione di gara, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla procedura (operatore economico singolo, consorzio ordinario di concorrenti, R.T.I., Aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in R.T.I., consorzio ordinario di concorrenti, Aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandatario/mandante; capofila/consorziato).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla procedura; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

In caso di concorrenti associati la domanda di partecipazione è sottoscritta:

- nel caso di R.T.I. o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di R.T.I. o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
- nel caso di Aggregazioni di imprese di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i R.T.I., in quanto compatibile. In particolare:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandatario, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega per ciascun sottoscrittore copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità e, ove del caso, copia conforme all'originale della procura.

### **13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il DGUE allegato alla documentazione di gara deve essere compilato, firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e salvato su supporto informatico (CD, chiavetta USB...). Il DGUE deve essere completato seguendo le seguenti istruzioni:

➤ **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'Amministrazione aggiudicatrice**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

➤ **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliario, con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso l'Amministrazione aggiudicatrice a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associato o consorziato;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica i lavori o le parti di opere che intende subappaltare.

➤ Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dell'art. 80 del Codice (Sez. A-B-C-D).

➤ Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti previsti al paragrafo “REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICA” del presente Disciplinare di gara barrando direttamente la sezione «α»; il concorrente non dovrà invece compilare le sezioni A, B, C e D della parte IV.

➤ Parte V – Riduzione del numero di candidati qualificati

Il concorrente non dovrà compilare questa parte.

➤ Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di R.T.I., consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di Aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### **13.3 ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE S.O.A.**

L'attestazione o le attestazioni – nel caso di R.T.I., consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, Aggregazione di imprese di rete – rilasciate da società di attestazione S.O.A. regolarmente autorizzate ed in corso di validità devono comprovare il possesso di categorie e di classifiche adeguate alla natura ed all'importo dei Lavori.

L'attestazione può essere prodotta in originale, in copia autenticata da pubblico ufficiale ovvero in copia semplice con apposta in calce la dichiarazione sostitutiva, a firma del legale rappresentante, che ne attesti la conformità all'originale ai sensi dell'art. 19 bis del D.P.R. n. 445/2000.

### **13.4 GARANZIA PROVVISORIA**

La garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Codice, da prestarsi mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, è pari al 2% del valore stimato dell'affidamento (€ 19.082,47) ed ha validità di almeno 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

La garanzia provvisoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto ministeriale (D.M.) del 19/1/2018, n. 31 e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice; deve inoltre essere corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice qualora l'offerente risulti aggiudicatario; tale ultimo impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto in conformità all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o

GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La garanzia provvisoria deve essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio.

La garanzia fideiussoria e l'eventuale dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

La garanzia provvisoria deve essere unica indipendentemente dalla forma giuridica dell'unità concorrente.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6/9/2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti di partecipazione prescritti nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.



### **13.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

In ipotesi di partecipazione di R.T.I., di consorzio ordinario di concorrenti e GEIE devono essere prodotti:

- nel caso di R.T.I., di consorzio ordinario o GEIE già costituito:
  - mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito dai mandanti al mandatario ovvero atto costitutivo del consorzio o del GEIE risultanti da atto pubblico o scrittura privata autenticata (o copia autentica di esso) contenenti l'indicazione delle categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;
  - qualora l'indicazione di tali categorie di lavori non sia desumibile dal mandato o dall'atto costitutivo, dichiarazione rilasciata dal mandatario riportante tale indicazione;
- nel caso di R.T.I., di consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito: dichiarazione redatta su carta libera, sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore di ciascuno degli operatori economici componenti il R.T.I., il consorzio o il GEIE contenente:
  - l'impegno, in caso di affidamento dell'appalto ed in conformità all'art. 48 del Codice, a conferire mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo ad uno di essi, nominativamente indicato e qualificato come mandatario già in seno al predetto impegno;
  - l'indicazione delle categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;
- in ipotesi di partecipazione di Aggregazioni di imprese di rete:
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
    - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
    - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
    - dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
    - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il

contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del R.T.I. costituito o costituendo:
  - in caso di R.T.I. costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
  - in caso di R.T.I. costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: i) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; ii) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; iii) le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **13.6 DOCUMENTO PASSOE**

Il documento "PassOE" è rilasciato dal servizio AVCPass ed è prodotto in conformità a quanto precisato nel precedente paragrafo 9.

In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, deve essere rilasciato e prodotto anche il PassOE relativo all'ausiliario.

### **13.7 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'A.N.AC. secondo le modalità di cui alla delibera n. 1174 del 19/12/2018.

Il contributo è dovuto nella misura di € 80,00 (ottanta) ed è pagato con le seguenti modalità:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express; a riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html> è disponibile la funzione "Ricerca punti vendita" per cercare il punto vendita più vicino. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita deve essere allegato all'offerta;
- per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la presente procedura. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare la ricevuta del versamento.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve allegare all'offerta la stampa della ricevuta di pagamento ovvero lo scontrino rilasciato dal punto vendita.

In caso di mancata presentazione della ricevuta l'Amministrazione aggiudicatrice accerta il pagamento mediante la consultazione del sistema.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta può essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione aggiudicatrice esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

Per maggiori dettagli in merito al versamento della contribuzione dovuta si rinvia alla delibera n. 1174 del 19/12/2018 dell'A.N.AC nonché alle relative istruzioni operative.

#### **14. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"**

La busta "Offerta economica" deve contenere, a pena di esclusione, dichiarazione contenente le indicazioni, espresse in cifre ed in lettere:

- della percentuale di ribasso offerta rispetto all'entità dei Lavori soggetta a ribasso (€ 927.395,30), al netto degli oneri della sicurezza, degli oneri di conferimento in discarica e delle lavorazioni in economia (manodopera) non soggetti a ribasso e al netto dell'IVA;

- dei costi aziendali interni relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice, già considerati nella percentuale di ribasso offerta;
- dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, già considerati nella percentuale di ribasso offerta.

La dichiarazione di offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, la dichiarazione di offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione cui al paragrafo 13.1.

E' inammissibile l'offerta economica in aumento.

In caso di discordanza fra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere, prevalgono i valori espressi in lettere.

## **15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del Codice con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice medesimo.

In particolare, si procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis, del Codice. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

## **16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA**

Le operazioni di gara hanno inizio il giorno martedì 10 settembre 2019 alle ore 14.30 nella sede dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Le operazioni di gara possono essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Alle suddette operazioni possono assistere i rappresentanti delle ditte offerenti o i soggetti che esibiranno specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti atta a comprovare la loro legittimazione a presentare, in nome e per conto dei concorrenti, le osservazioni ed i chiarimenti eventualmente richiesti.

Di ciascuna seduta è redatto apposito verbale.

Nel luogo, giorno ed ora sopra stabiliti, il Responsabile unico del procedimento, con l'ausilio degli uffici, procede in seduta pubblica:

- a) a verificare l'integrità e la tempestività dei plichi pervenuti e la compresenza in essi delle buste "Documentazione amministrativa" e "Offerta economica" ed in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;

- b) ad aprire la busta “Documentazione amministrativa”, ad accertare l’esistenza e la regolarità della documentazione ivi contenuta e in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale della stessa, a invitare il concorrente a produrre, completare o regolarizzare i documenti necessari, entro un termine non superiore a 10 giorni, ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice;
- c) in caso di richiesta di regolarizzazione ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice, a sospendere la seduta rinviando l’apertura della busta “Offerta economica” ad una successiva seduta pubblica – dopo la scadenza del termine assegnato per la regolarizzazione ed il cui luogo, data e ora saranno comunicati a mezzo fax o p.e.c. con un preavviso di almeno 2 (due) giorni – oppure, in assenza della richiesta predetta, ad aprire la busta “Offerta economica” e, accertata l’esistenza e la regolarità della documentazione ivi contenuta, a dare lettura dei ribassi offerti, a determinare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 2 bis, del Codice, ad escludere dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla suddetta soglia ed a formulare la proposta di aggiudicazione.

## **18. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All’esito delle operazioni di gara l’Amministrazione aggiudicatrice formula l’aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, l’Amministrazione aggiudicatrice prima dell’aggiudicazione procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avviene, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, sull’offerente cui l’Amministrazione aggiudicatrice ha deciso di aggiudicare l’appalto.

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, l’Amministrazione aggiudicatrice procede alla revoca dell’aggiudicazione ed alla segnalazione all’ANAC. L’Amministrazione aggiudicatrice aggiudica, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto sarà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ad eccezione dei casi di cui all'art. 32, comma 10, del Codice.

La stipula ha luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice l'Amministrazione aggiudicatrice interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei Lavori.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Amministrazione aggiudicatrice entro il termine di 60 giorni solari dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 8.500,00. L'Amministrazione aggiudicatrice comunica all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il concorrente può prendere visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali rilasciata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") dall'Amministrazione aggiudicatrice, in qualità di Titolare del trattamento, e disponibile sul sito internet della stessa. Tale informativa contiene l'indicazione dei dati personali che vengono raccolti per l'esecuzione della presente procedura, nonché per l'adempimento di obblighi normativi e regolamentari, delle finalità e modalità di trattamento e dei diritti e doveri che spettano al concorrente in virtù della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali. Il concorrente e l'Amministrazione aggiudicatrice si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento UE, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

(L'Amministratore unico)

Ing. Alessandro De Checchi